

La giurisprudenza: le sentenze per esteso a cura avv. Pasquale Guida

**LA GIURISPRUDENZA: le sentenze per esteso****Reato- Tipologia- Reati di pericolo presunto e delitto di frana****Cassazione Penale, n. 15496 del 17.01.2020-20.05.2020, Sez. 4****Reato- Tipologia- Reati di pericolo presunto e delitto di frana****MASSIMA**

È principio di diritto quello secondo cui, in tema di reato di disastro colposo, ex art. 449, valga la medesima presunzione assoluta di pericolo postulata per le ipotesi dolose di cui all'art. 426 c.p., di tal che per la loro integrazione non sia necessario il requisito della concreta pericolosità per l'incolumità pubblica: in altri termini, il delitto di frana è reato di pericolo presunto.

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUARTA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRICCHETTI Renato Giusepp - Presidente -  
Dott. CIAMPI Francesco Mari - Consigliere -  
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere -  
Dott. CENCI Daniele - rel. Consigliere -  
Dott. DAWAN Daniela - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

E.A., nato a (OMISSIS);

C.C., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 18/10/2016 della CORTE APPELLO di ROMA;

visti gli atti, il provvedimento-impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere CENCI DANIELE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale EPIDENDIO TOMASO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per E. ed il rigetto per C.;

uditi i Difensori:

E' presente l'avvocato PETRANGELI SIMONE come sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avv. PETRANGELI OLINTO del foro di RIETI in difesa di:

PARTE CIVILE si associa all'avv. ROMITO. Deposita conclusioni e nota spese.

E' presente l'avvocato ROMITO GIUSEPPE GIOVANNI del foro di RIETI in difesa di:

PARTE CIVILE il quale chiede il rigetto dei ricorsi. Deposita conclusioni e nota spese.

E' presente l'avvocato PALOMBA FRANCESCO MARIA del foro di RIETI in difesa di:

C.C.;

il quale si riporta ai motivi di ricorso. Deposita istanza di liquidazione del difensore.

E' presente l'avvocato CHIATTELLI CARLO del foro di RIETI in difesa di:

E.A.;

Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso.

**FATTO**

1. La Corte di appello di Roma il 18 ottobre 2016 ha integralmente confermato la sentenza con cui il Tribunale di Rieti, all'esito del dibattimento, il 23 gennaio 2014 ha riconosciuto

E.A. e C.C. (oltre a M.Z., non ricorrente) responsabili del reato di disastro colposo - frana, fatto accertato il (OMISSIS), condannandoli, senza circostanze attenuanti, alla pena di

giustizia, condizionalmente sospesa, per quanto qui rileva, per il solo E., oltre al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili.

2. I fatti, in sintesi, come concordemente ricostruiti dai giudici di merito.

2.1. Preceduta da alcuni segni di erosione e dilavamento del terreno nel mese di giugno 2008, a partire da dicembre 2008, nel corso di un periodo di forti piogge, hanno cominciato a manifestarsi in località (OMISSIS) degli smottamenti di terreno, poi culminati, dai primi di gennaio del 2009, in una vera e propria frana, tale ritenuta concordemente da Corte di merito e Tribunale, frana che ha riguardato i terreni a valle e una strada comunale detta "(OMISSIS)" e che, stante la lentezza del fenomeno, era ancora in corso durante la celebrazione del processo di primo grado, concluso nel 2014.

La causa della frana è stata individuata nella realizzazione, dal 24 luglio 2007, di una serie di opere (sbancamento a gradoni, apposizione di terreno di riporto, creazione di una scarpata, realizzazione di una "trincea" lunga 40 metri, larga 60 cm e profonda 70 cm) su un terreno in discesa di proprietà della s.r.l. "Pia Immobiliare", opere propedeutiche alla realizzazione di immobili destinati a civili abitazioni, la cui realizzazione era stata autorizzata il 16 luglio 2007.

I lavori erano stati sospesi il 6 dicembre 2007 per la necessità di inoltrare un'istanza di variante urbanistica protesa ad ottenere l'autorizzazione a costruire gli immobili ad una quota più elevata di quella prevista nel progetto approvato.

Si precisa che i lavori sono tutti antecedenti alla sospensione delle opere, con la sola eccezione della realizzazione della trincea, che è successiva alla emersione dei primi fenomeni di erosione e di dilavamento nel mese di giugno 2008 e la cui esecuzione, secondo quanto accertato dai giudici di merito, probabilmente avvenuta nel mese di ottobre 2008, è stata direttamente richiesta da C.C. a M.Z.. Si è, invece, escluso (p. 36 della sentenza del Tribunale) che E.A. abbia partecipato alla realizzazione della trincea.

Più in particolare, la frana era stata causata, secondo la perizia di ufficio affidata dal Tribunale al geologo B.P. ed all'ing. B.A., il cui risultato è

stato condiviso e fatto proprio dai giudici di merito, per effetto dei seguenti sette fattori: 1) predisposizione dell'area in questione al dissesto; 2) grande entità delle operazioni di riporto terra che hanno appesantito un versante già riconosciuto, almeno in alcuni punti, in equilibrio precario; 3) mancanza di opportune cautele nello stendere il terreno di riporto; 4) mancanza di una regimentazione idonea delle acque superficiali; 5) abbandono del cantiere a sè stesso senza cautele per troppo tempo dopo la sospensione del 6 dicembre 2007; 6) eventi meteorici molto intensi e prolungati a novembre e a dicembre 2008; 7) realizzazione ad ottobre 2008 della trincea, che ha favorito la infiltrazione nel sottosuolo delle acque piovane (v. in particolare p. 27 ss. della sentenza di primo grado).

2.2. Gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli del reato di disastro colposo, per avere concausato una frana, nelle qualità di direttore dei lavori e di progettista l'ing. E. e di consulente della società "Pia Immobiliare" committente dei lavori il geom. C. (oltre che di legale rappresentante della società "Pia Immobiliare" A.I., giudicato separatamente, e di esecutore dei lavori M.Z., giudicato insieme a E. e C., non ricorrente).

3. Ricorrono per la cassazione della sentenza E.A. e C.C., tramite separati ricorsi affidati a distinti difensori di fiducia (avv. Carlo Chiattelli del Foro di Rieti per Ing. E.; avv. Francesco Maria Palomba del Foro di Rieti per il geom. C.C.), affidandosi ciascuno a quattro motivi, con i quali si lamenta sia violazione di legge che difetto motivazionale.

4. Ricorso nell'interesse di E.A. (cui sono allegati, per stralcio, plurime fonti di prova, dichiarative e documentali).

Si riassumono i motivi di impugnazione, secondo quanto prescritto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, a partire da quella proposta nell'interesse di E.A..

4.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 426 e 449 c.p., erronea qualificazione giuridica del fatto da parte dei giudici di merito ed insussistenza dell'elemento oggettivo del reato.

Sintetizzate le censure svolte in appello, ove si

era sostenuto che il fatto occorso potrebbe, al massimo, ricondursi ad un danneggiamento senza dolo e si era richiamata la nozione di disastro offerta da giurisprudenza e dottrina, sostenendosi, dunque, che lo smottamento potrebbe configurare il reato di disastro colposo solo ove sia un evento distruttivo di proporzioni straordinarie ed abbia provocato un pericolo per la vita e l'integrità fisica di un gran numero di persone, anche per la estensione ed i tempi rapidi della sua evoluzione, caratteristiche che difetterebbero nel caso di specie, si sottopone a critica la riconduzione da parte della Corte di appello (p. 6 della motivazione) di quanto accaduto ad un disastro in senso tecnico.

Si rammenta che il geologo S., il tecnico comunale D. e la parte civile N. (i cui contributi dichiarativi si allegano al ricorso, sub n. 1, 2 e 3) hanno descritto espressamente un fenomeno franoso lento e che la stessa Corte di appello ha parlato (a p. 7) di "un movimento franoso con lenta progressione".

La zona a valle, inoltre, secondo quanto dichiarato dal sindaco del Comune interessato, C. (la cui deposizione è allegata sub n. 4 al ricorso), è quasi totalmente disabitata e la strada a valle è stata descritta dallo stesso sindaco come di campagna e stretta e dal perito S. come strada senza uscita.

Dai riferiti dati fattuali deriverebbe la possibilità, al più, di ritenere sussistenti danni alle cose ma non già un pericolo per la pubblica incolumità.

La Corte di merito ed il Tribunale avrebbero, dunque, errato sia per avere valutato la pericolosità non già ex ante, come doveroso, ma ex post, sia per avere trascurato l'orientamento giurisprudenziale che sottolinea la necessità che l'evento abbia un "carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone con effetti straordinariamente gravi e complessi", richiamandosi al riguardo i precedenti di Sez. 5, n. 11486 del 12/12/1989 e di Sez. 4, n. 14859 del 13/03/2015.

In conclusione, "Il pericolo alla pubblica incolumità segna la soglia della offesa penalmente rilevante e, nel caso, tale soglia non risulta raggiunta. Si è in presenza di uno

smottamento che si è evoluto lentamente e per il quale non si sono rese necessarie opere di contenimento tanto che, ad oggi ancora non è stata avvertita la necessità della loro posa in opera, evidentemente indice della insussistenza di un pericolo per la pubblica incolumità. Difetta, pertanto l'elemento materiale del reato contestato" (così alla p. 5 del ricorso).

4.2. Con il secondo motivo censura promiscuamente ritenuta violazione ed erronea applicazione dell'art. 41 c.p., nonché illogicità della motivazione, per essere stata esclusa l'interruzione del nesso causale per effetto degli eventi meteorici eccezionali e per l'omessa valutazione della carenza del nesso causale all'esito del giudizio controfattuale.

I giudici di merito, pur dichiarando di aderire alle risultanze peritali all'esito degli accertamenti svolti dal geologo B.P., non trarrebbero, tuttavia, da esse le consequenziali valutazioni che, ove correttamente svolte, avrebbero, ad avviso del ricorrente, condotto ad escludere la sussistenza del nesso di causalità.

Si rammenta che il perito B. (il cui elaborato si allega per stralcio al ricorso), dopo avere individuato le cinque concause dell'evento franoso, individuerebbe due elementi scatenanti, cioè gli eventi meteorici molto intensi e prolungati e la realizzazione della trincea, che, benché chiamati dall'esperto - ma si stima - attecnicamente "fattori scatenanti", sarebbero, in realtà, vere e proprie cause autonome, sopravvenute, eccezionali ed imprevedibili, tali da determinare, secondo la difesa, il dissesto dell'area, entrambe non addebitabili ad E..

In particolare, è il Tribunale ad escludere espressamente (alla p. 36 della sentenza) che E. abbia partecipato alla realizzazione della trincea, mentre la Corte territoriale afferma (alla p. 9) essere stato C. a richiedere direttamente al titolare della ditta esecutrice, M., di scavare la trincea, scavo trasversale al pendio lungo decine di metri, non previsto nel progetto, e costituente fattore scatenante il fenomeno franoso, come ritenuto dal perito; lavori, peraltro, effettuati durante il periodo di sospensione dei lavori quando il cantiere era fermo a seguito della presentazione di una variante, ciò che rafforza la valutazione circa la totale inconsapevolezza di E., direttore dei lavori.

La Corte di merito ed il Tribunale avrebbero travisato la prova quanto al tema dell'effetto delle piogge, che i giudici di merito definiscono di portata non eccezionale (p. 10 della sentenza della Corte territoriale e p. 39 di quella di primo grado) fraintendendo, però, il risultato dell'istruttoria, secondo cui nei mesi di novembre-dicembre 2008 ha piovuto il 65% in più della media storica per gli stessi due mesi, in soli quindici giorni di dicembre 2008 si sono registrate precipitazioni superiori al doppio della media storica ottantennale e nell'occasione fu decretato per la zona interessata (la S.) lo stato di calamità naturale, come riferito dal perito alle p. 20-21 della relazione scritta (stato di calamità confermato dal tecnico comunale D. e dal sindaco del luogo, che ha parlato anche di eventi franosi verificatisi in un paese vicino), sicchè - assume il ricorrente - "l'imprevedibile fenomeno piovoso di eccezionale entità tale da giustificare la dichiarazione di calamità naturale (...) deve essere assunto a causa unica del dissesto contestato (...) nell'ultimo ottantennio non risulta che si sia mai verificato un fenomeno simile; dunque, ponendosi con valutazione ex ante, non vi era alcuna ragione che avesse dovuto indurre il direttore dei lavori ad approntare misure di salvaguardia preventive eccezionali per un fenomeno che in nessun caso poteva essere preveduto" (così alle p. 7-8 del ricorso).

In conseguenza di quanto esposto, emergerebbe la illogicità della motivazione per omessa valutazione della carenza del nesso causale all'esito del giudizio controfattuale, non avendo, secondo il ricorrente, i giudici di merito valutato "se le cinque cause del dissesto individuate dal CTU avrebbero effettivamente causato la frana ove non vi fossero stati i fenomeni piovosi eccezionali e la realizzazione della trincea. Logica avrebbe dovuto lasciar ritenere che quand'anche fosse provata la sussistenza delle cinque concause dell'evento franoso, in assenza dei due "fattori scatenanti", come tali definiti dal perito B. ma meglio inquadrabili quali "cause da sole sufficienti a determinare il movimento franoso", cioè gli eventi meteorici eccezionali e la realizzazione della trincea, la frana non si sarebbe verificata (...) Il giudice di merito, anzichè appiattirsi sulla valutazione "giuridicamente atecnica" compiuta dal perito allorchè parla di "fattori scatenanti" avrebbe dovuto, più propriamente, parlare di fattori eccezionali sopravvenuti, imprevisi ed

imprevedibili, tali da escludere il nesso causale" (così alla p. 10 del ricorso).

Si rammenta, infine, che il perito B., nel proprio supplemento di perizia (alla p. 10), dopo avere attribuito alle prime cinque concause un'incidenza percentuale complessiva del 75 %, attribuisce il residuo 25% ai fattori scatenanti delle piogge e della trincea, "in assenza dei quali sono ipotizzabili sviluppi diversi della situazione, con entità significativamente più ridotta del dissesto franoso (...) il che equivale a dire che, applicato il giudizio contro fattuale, in assenza della trincea e dei fenomeni atmosferici eccezionali il dissesto non si sarebbe verificato e comunque non sarebbe stato di entità tale da integrare il "disastro colposo" (così alla p. 11 del ricorso).

4.3. Tramite l'ulteriore motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 449 e 426 c.p. e, nel contempo, di mancanza di motivazione e di travisamento della prova nella parte in cui i giudici di merito addebitano all'ing. E. la responsabilità per avere posto in essere condotte individuate quali concause dell'evento franoso in totale carenza di prova - si ritiene - sul punto.

Quanto alle prime cinque concause del dissesto, cui si è fatto cenno nel motivo di ricorso che precede, si rammenta che esse sono state individuate dal perito nei seguenti fenomeni: 1) predisposizione dell'area al dissesto; 2) grande entità delle operazioni di riporto del terreno; 3) mancanza di opportune cautele nello stendere il terreno di riporto; 4) mancanza di una regimentazione idonea delle acque superficiali; 5) abbandono del cantiere a sè stesso per un lasso di tempo troppo lungo prima della frana.

Ebbene, quanto a tali fattori, richiamati dalla Corte di appello alla p. 7 della sentenza impugnata, gli stessi sarebbero stati acriticamente addebitati all'imputato odierno ricorrente senza curarsi delle doglianze che, con riferimento a ciascuno di essi, erano state mosse nell'atto di appello e che, invece, ove attentamente valutate, secondo la difesa, avrebbero condotto ad escludere i profili di addebito mossi all'imputato: si ravviserebbe, dunque, un vizio di "travisamento della prova", per avere, cioè, il decidente fondato il proprio convincimento su elementi di prova che, in realtà, non esistono.

Ciò posto, il ricorrente analizza i cinque elementi richiamati (1. predisposizione dell'area al dissesto; 2. e 3. entità delle operazioni di riporto del terreno, sub specie sia di modalità di realizzazione dei riporti sia di quantificazione dei riporti di terreno stesi sul terreno già presente; 4. esecuzione di opere di contenimento e di regimentazione delle acque; 5. abbandono del cantiere a sè stesso per un lasso di tempo troppo lungo prima della frana) per desumerne la estraneità agli addebiti del ricorrente, secondo le emergenze istruttorie, ove correttamente intese. In particolare:

quanto alla predisposizione dell'area al dissesto, osserva che, in realtà, il geologo S. aveva ex ante ritenuto fattibile l'opera, che era stata poi assentita dagli enti pubblici competenti, ed inoltre che il geologo S. ha adoperato propri rilievi e non già quelli dell' E.;

quanto alla entità delle operazioni di riporto del terreno, sub specie sia di modalità di realizzazione dei riporti sia di quantificazione dei riporti di terreno stesi sul terreno già presente, osserva che i riporti di terra sono stati debitamente autorizzati, che non vi è prova che sia stata trasportata più terra di quanta oggetto di assenso, che dalla stessa relazione S. del 2004 (p. 6), sulla quale il direttore dei lavori poteva/doveva fare affidamento, risulta che, a seguito dello sbancamento e del riporto del terreno, il versante sarebbe risultato instabile nel medio termine, ma che, una volta finita l'opera, sarebbe risultato stabile;

quanto alla esecuzione di opere di contenimento e di regimentazione delle acque, si osserva che la relativa valutazione è mancante nella motivazione della Corte di merito; in ogni caso, il travisamento risulterebbe nell'avere i giudici di merito considerato necessarie opere di palificazione in relazione ai riporti di terreno, mentre il progetto prevedeva palificazioni profonde per i fabbricati da erigere;

quanto al preteso abbandono del cantiere a sè stesso per un lasso di tempo troppo lungo prima della frana, osserva che i lavori sono stati sospesi il 6 dicembre 2008 a seguito della presentazione al Comune di una variante al progetto da parte della committente società "Pia Immobiliare", che in quel momento, secondo quanto dichiarato dal

teste C., Sindaco del Comune interessato, la situazione del terreno, già riportato, appariva stabile, che il geologo B. dà atto che i primi segni di dissesto si sono manifestati nel giugno 2008, che il 14 giugno 2008 (con nota richiamata alla p. 37 del Tribunale) l'ing. E. ha richiesto per iscritto alla soc. "Pia Immobiliare" la rimozione dei detriti che si erano accumulati nell'area di cantiere, circostanza trascurata dai decidenti che esclude che l'imputato sia rimasto inerte, che la frana si è verificata non prima di dicembre 2008, che nel frattempo si sono verificati due eventi eccezionali, cioè le piogge e la realizzazione della trincea all'insaputa dell'ing. E., il quale "viene chiamato a rispondere del reato di disastro colposo quale direttore dei lavori; ma il direttore dei lavori garantisce la conformità delle opere al progetto e, dunque esercita l'alta vigilanza sulle opere ma non anche l'assistenza ai lavori e men che mai la funzione di custode del cantiere ed in periodo di sospensione delle opere nessun incombente grava sul medesimo" (così alla p. 20 del ricorso).

Del resto - ad avviso del ricorrente - lo stesso perito, come già ricordato, nella relazione supplementare (allegata per stralcio al ricorso) ammette che, in assenza dei cosiddetti "fattori scatenanti" (i.e. piogge e trincea), il disastro o non si sarebbe verificato oppure sarebbe stato di entità diversa e minore. Mentre nella relazione principale il perito B. attribuisce "un ruolo significativo alle cause scatenanti" suddette e pone in dubbio, secondo il ricorrente, che le cinque cause del dissesto si siano effettivamente realizzate (p. 10), non essendovi prove scritte o testimonianze univoche ed avendo la frana modificato i luoghi.

In definitiva, secondo il ricorrente, "il CTU: (...) attribuisce valore determinante ai fattori scatenanti, tanto da affermare che in assenza degli stessi il fenomeno franoso non vi sarebbe stato; (...) pone in dubbio la sussistenza delle cinque concause laddove ritiene che le stesse non siano provate nella loro materiale sussistenza; (...) solleva perplessità in ordine all'efficienza causale delle cinque concause laddove evidenzia che la frana si è verificata in un sito diverso rispetto a quella porzione di cantiere in cui era stata effettuata l'attività specificamente contestata nel capo di imputazione (...; in definitiva) riconosce la totale estraneità dell' E.A. rispetto ai due fattori scatenanti. Si è in presenza di un travisamento della prova (...1" (così alle p. 21-22 del ricorso).

4.4. Infine, con l'ultimo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 62-bis c.p., in relazione alla omessa applicazione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, che erano state invocate in appello.

Si evidenzia come i giudici di merito si siano limitati a sottolineare la assenza di elementi diversi dallo stato di incensuratezza, mentre la Corte di merito, "a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti avrebbe dovuto indicare delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta. Francamente non si comprendono le motivazioni di tale esclusione tanto più che il Tribunale ha riconosciuto "l'episodicità del fatto" allorchè ha concesso il beneficio della non menzione; la meritevolezza delle attenuanti generiche discende anche dall'evidenza che l'ing. E. è stato l'unico degli imputati che ha presenziato a tutte le udienze e dunque il comportamenti processuale avrebbe dovuto costituire ulteriore elemento onde ritenerlo meritevole dello sconto di pena" (così alla p. 22 del ricorso).

4.5. Con memoria pervenuta l'8 gennaio 2020 il difensore di E.A. produce sentenza civile, che assume essere irrevocabile, del Tribunale di Rieti del 4 maggio 2019 che, all'esito di giudizio proposto dai signori B. e R. nei confronti della s.r.l. "Pia Immobiliare Appalti" e con oggetto il risarcimento dei danni dovuti dalla frana, con chiamata in giudizio da parte della convenuta (anche) dell'ing. E., nel condannare al risarcimento la società ha tuttavia rigettato la domanda nei confronti dell'ing. E.. Assume che le conclusioni cui è pervenuto il giudice civile, quanto all'ing. E., confermerebbero la fondatezza dei motivi di ricorso nell'interesse dell'imputato.

5. Anche il ricorso nell'interesse di C.C. è affidato a quattro motivi.

5.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione delle norme riguardanti la notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, che sarebbe viziata in quanto effettuata all'imputato ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, senza che - si assume - ne ricorressero i presupposti.

5.2. Con il secondo motivo si censura erronea

interpretazione della legge penale in relazione alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato ed erronea qualificazione giuridica del fatto.

I giudici di merito, secondo il ricorrente, avrebbero errato nel considerare i fatti come integranti gli estremi degli artt. 449 e 426 c.p., poichè essi, al più, costituirebbero un danneggiamento colposo, ergo: penalmente irrilevante.

Quanto verificatosi, in realtà, sarebbe privo delle caratteristiche del "disastro", cioè di un evento che pone in pericolo la vita o la integrità fisica di un numero indeterminato di persone, poichè l'evento franoso - si assume - non ha assunto tali dimensioni.

L'errore nelle sentenze deriverebbe - si ritiene - dal fraintendimento delle dichiarazioni rese dal teste S.; inoltre, il teste D. ha riferito di una lenta evoluzione del fenomeno, in un arco temporale di oltre un anno, sicchè verrebbe meno il presupposto della repentinità dell'evento, sviluppatosi, in effetti, in modo graduale, come confermato anche dalla parte civile N..

In ogni caso, sarebbe del tutto mancato nel caso di specie il rischio per le persone, per le cose e per la pubblica incolumità, nè si è avuta una prorompente diffusione, essendosi verificato - soltanto - "uno smottamento", evolutosi nel tempo senza necessità di adottare opere di contenimento (che) non può essere qualificato come evento disastroso" (così alla p. 5 del ricorso).

Mancherebbero, in definitiva, i presupposti, oggettivi e soggettivi, del reato.

5.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della ritenuta elusione dello schema normativo della motivazione in fatto, della mancata o insufficiente considerazione delle censure mosse alla sentenza impugnata e della erronea valutazione delle prove.

La Corte di appello non avrebbe spiegato nè perchè stima convincenti le prove addotte dall'accusa e, invece, non persuasive quelle introdotta dalla difesa nè avrebbe tenuto in alcuna considerazione le critiche - si stima puntuali e specifiche - che erano state sollevate con l'impugnazione di merito.

Sarebbe stata, perciò, violata la legge penale,

## La giurisprudenza: le sentenze per esteso a cura avv. Pasquale Guida

non comprendendosi l'iter logico motivazionale della Corte di merito, e nel contempo leso il diritto di difesa.

5.4. Infine, in via di estremo subordine, C.C. lamenta la - ritenuta intervenuta prescrizione

dell'illecito.

Entrambi i ricorrenti chiedono, dunque, per le ragioni esposte, l'annullamento della sentenza impugnata.

## DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati, per le seguenti ragioni.

2. Va premesso che, trattandosi di doppia conforme, le due decisioni vanno lette congiuntamente, integrandosi a vicenda: infatti, secondo tradizionale insegnamento della S.C., da cui non vi è ragione alcuna di discostarsi, "Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile" (così Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, v. Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore e altro, Rv. 266617-01; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti ed altri, Rv. 225671-01; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano ed altri, Rv. 224079-01; Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497-01).

3. Ricorso nell'interesse di E.A..

3.1. Quanto al primo motivo (incentrato sulla erronea qualificazione giuridica del fatto in quanto si tratterebbe, secondo il ricorrente, in estrema sintesi, di un danneggiamento colposo, quindi non punibile, difetterebbe il pericolo per la pubblica incolumità, il fenomeno franoso si è sviluppato lentamente e a distanza dalle abitazioni e sarebbero mancanti i requisiti oggettivi del reato), si rinviene, in realtà, idonea risposta alle p. 5-7 della sentenza impugnata ed alle p. 31-33 di quella del Tribunale, con richiamo di pertinente giurisprudenza di legittimità.

In particolare, si è dato atto da parte dei giudici di merito della ampiezza del fenomeno franoso, che ha interessato anche una strada ad uso pubblico, della irrilevanza della lentezza del movimento della terra, della irrilevanza dell'effettivo pericolo per la pubblica incolumità, che è presunto dalla legge e che, pertanto, non va specificamente provato. Ciò in conformità al risalente ma sempre valido insegnamento secondo il quale:

"Il delitto di "frana colposa" (o "disastro colposo innominato") richiede un evento di danno, quale è una frana, di proporzioni ragguardevoli per vastità e difficoltà di contenimento, non essendo sufficiente il verificarsi di un mero smottamento; in presenza di tali condizioni, non rientra nè nella fattispecie dolosa nè in quella colposa la sussistenza di un concreto ed effettivo pericolo per la pubblica incolumità, che è presunto dalla legge e non va, pertanto, specificamente provato" (Sez. 4, n. 13947 del 06/02/2008, Chiesa e altro, Rv. 239596-01);

"L'evento di frana, rilevante agli effetti della legge penale nella fattispecie dolosa prevista dall'art. 426 c.p., ed in quella colposa prevista dall'art. 449 c.p., consiste in un fenomeno di proporzioni ragguardevoli per vastità e difficoltà di contenimento, senza che sia necessario verificare il concreto ed effettivo pericolo per la pubblica incolumità, essendo tale pericolo presunto dalla legge" (Sez. 1, n. 4040 del 13/11/2003, dep. 2004, Baronchelli, Rv. 22785101);

"Non rientra nella fattispecie (inondazione o frana) prevista dall'art. 426 c.p., come pure nell'ipotesi colposa di cui al successivo art. 449, il concreto ed effettivo pericolo per la pubblica incolumità, essendo tale pericolo presunto dalla legge; tuttavia non può costituire inondazione o frana qualsiasi allagamento o smottamento, dovendo il fenomeno assumere, in ogni caso, proporzioni ragguardevoli per vastità e difficoltà di contenimento" (Sez. 1, n. 750 del 01/10/1993, dep. 1994, P.M. e p.c. in proc. Togni, Rv. 196320-01);

"Per le ipotesi colpose di disastro contemplate dall'art. 449 c.p., vale la medesima presunzione assoluta di pericolo postulata per le ipotesi dolose di cui all'art. 426 c.p., di tal che per la loro integrazione non è necessario il requisito della concreta pericolosità per l'incolumità pubblica. (V mass n 165303; (V mass n 162779)" (Sez. 5, n. 11486 del 12/12/1989, dep. 1990, Massa, Rv. 185109-01).

In ogni caso, si prende atto che il motivo di ricorso ripropone le stesse doglianze già svolte con il primo dei motivi di appello (p. 2-4), cui è stata data congrua e non illogica risposta, avendo i giudici di merito, con valutazione in fatto insindacabile in sede di legittimità, ritenuto che la frana in questione sia stata di proporzioni tali da avere comportato, con valutazione ex ante, un pericolo imminente su un numero indeterminato di persone, rientrando, dunque, nella nozione in senso tecnico di "disastro" nell'accezione penalmente rilevante (cfr. p. 6 della sentenza impugnata e p. 3-4 e 6-9 di quella di primo grado).

3.2. In relazione al secondo motivo (con il quale, come si è visto, si lamenta violazione dell'art. 41 c.p. ed illogicità della motivazione, per essere stata esclusa l'interruzione del nesso causale per effetto degli eventi meteorici ritenuti eccezionali e della realizzazione della trincea, che sarebbero fatti sopravvenuti imprevedibili e tali da causare autonomamente l'evento, nessuno dei due addebitabile al ricorrente; inoltre, travisamento della prova quanto alla eccezionalità delle piogge nel mese di dicembre 2008; infine, omessa valutazione della carenza del nesso causale all'esito del giudizio controfattuale) si osserva che l'intero motivo ruota attorno al tentativo di trasformare in fattori interruttivi del nesso causale, in quanto - si assume - cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l'evento, le piogge e la realizzazione della trincea.

Ebbene, premesso che la realizzazione della trincea non è, in effetti, addebitabile all'ing. E. (come si legge a chiare lettere alla p. 36 della sentenza del Tribunale), si osserva come, in realtà, i giudici di merito, conformemente al perito, ritengono i richiamati elementi delle concause, insieme agli altri cinque fattori di cui si è detto.

Si mira, dunque, da parte del ricorrente ad introdurre una rivalutazione degli elementi di fatto già adeguatamente e logicamente considerati nella doppia conforme.

Peraltro, alla p. 8 della sentenza impugnata (e alle p. 35-38 di quella del Tribunale) si dà atto di una serie di comportamenti espressamente ritenuti concausativi della frana direttamente addebitabili ad E., relativi alle modalità di svolgimento delle operazioni di riporto della terra e alla quantità delle stesse, alla mancata

regimentazione delle acque nonostante specifica prescrizione, al sostanziale abbandono dell'area durante la fase di sospensione dei lavori, senza l'adozione di misure idonee ad evitare frane, all'errore nella rilevazione e nella indicazione della pendenza, non seguito da idonea rivalutazione della situazione, errore che - si evidenzia - ha comportato la sospensione dei lavori.

Nè i giudici stimano "eccezionali", nell'accezione auspicata dalla difesa, le piogge (p. 29-30 della sentenza di primo grado e p. 10 di quella della Corte di appello), peraltro cadute in periodo invernale, sicchè, anche sotto tale profilo, la difesa mira a sovrapporre - ma inammissibilmente - a quella dei decidenti una propria valutazione di elementi di fatto stimata soggettivamente preferibile.

Il ricorso, inoltre, è aspecifico, nella parte in cui non si confronta con il dato che E. non era solo il direttore dei lavori ma anche il progettista e che in tale doppia veste è stato riconosciuto responsabile dai giudici di merito (v. p. 35-38 della sentenza del Tribunale).

Infine, privo di pregio è il richiamo alla necessità di un diverso svolgimento del giudizio controfattuale, poichè all'imputato si addebitano (anche) condotte colpose attive, per le quali non avrebbe senso e non è nemmeno richiesta la operazione logica invocata dalla difesa.

3.3. In riferimento, poi, al terzo motivo (con il quale si denunziano plurimi travisamenti della prova), il Collegio osserva quanto segue.

Si mira, a ben vedere, da parte del ricorrente a trasformare in travisamenti, che sarebbero, ove fossero tali, "giustiziabili" in sede di legittimità, quelle che sono, in effetti, legittime congrue valutazioni complessive di merito dei decidenti, peraltro appigliandosi a semplici frammenti dell'istruttoria (gli allegati al ricorso sono per stralcio), disuniti dalle complessive emergenze, trascurando la lettura complessiva che di essa forniscono sia la Corte di merito che il Tribunale, che, peraltro, non hanno ignorato la missiva dell'ingegnere del giugno 2008, attribuendo ad essa, però valore insufficiente per contenere effettivamente il fenomeno in corso (p. 35 della sentenza di primo grado). Inoltre, si cerca da parte della difesa di attribuire al perito valutazioni che il perito, secondo le informazioni fornite dai giudici



di merito, in realtà, non ha svolto.

Il ricorso, in ogni caso, è costruito in fatto ed incentrato su valutazioni di pieno merito, senza che emergano i denunziati travisamenti.

Deve, inoltre, prendersi atto che il secondo ed il terzo motivo di impugnazione ripropongono le medesime doglianze svolte con il secondo e con il terzo dei motivi di appello (p. 4-18).

3.4. Nè a diverse conclusioni potrebbe condurre la valutazione della sentenza del giudice civile allegata alla memoria difensiva, sentenza di cui non risulta nemmeno l'eventuale passaggio in giudicato; e ciò per la diversità delle regole che presiedono ai differenti accertamenti, del giudice penale e di quello civile.

3.5. Quanto al quarto motivo di ricorso (omessa concessione delle attenuanti generiche), risulta assai vago l'ultimo motivo di appello (p. 18-19) con il quale si chiedeva la concessione delle attenuanti; ed il motivo di ricorso (p. 22) ripercorre testualmente quasi alla lettera l'impugnazione di merito.

In ogni caso, la Corte di appello, allorchè (alla p. 10) afferma la insufficienza della mera incensuratezza a fungere da presupposto per il riconoscimento delle attenuanti generiche fa corretta applicazione dell'art. 62-bis, c.p., comma 3, introdotto dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 1, comma 1, lett. f-bis, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125, in vigore già prima dei fatti.

#### 4. Ricorso nell'interesse di C.C..

4.1. Il primo motivo (con il quale si denunzia vizio processuale relativamente alla notifica del decreto di citazione dell'imputato per il giudizio di appello) è manifestamente infondato.

Infatti, dalla verifica degli atti del fascicolo (cui è consentito l'accesso diretto, atteso il tipo di vizio denunziato) emerge che l'ufficiale giudiziario, recatosi il 14 aprile 2016 presso il domicilio eletto da C.C., cioè presso la sede della s.r.l. "Pia Immobiliare appalti" alla via (OMISSIS), non ha rintracciato il destinatario nonostante le ricerche svolte e le informazioni assunte sul posto dai condomini - tanto si legge sulla relata sicchè il 6 giugno 2016 la Cancelleria ha effettuato la notifica

ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, via posta elettronica certificata (acronimo: p.e.c.) al difensore. Ciò è risultato corretto e legittimo: infatti, contrariamente a quanto si legge alla p. 3 del ricorso, non vi era alcun obbligo di tentare la notifica presso la residenza dell'imputato, il quale aveva eletto domicilio altrove (v. intestazione della sentenza del Tribunale e decreto di citazione per il giudizio di appello).

Peraltro, non risultando la questione posta nel dibattimento in appello, non si tratterebbe, anche ove ipoteticamente sussistente, di nullità assoluta. Infatti, secondo l'autorevole insegnamento di Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028-01, "In tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 c.p.p., ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p.".

Inoltre, le Sezioni semplici della S.C. hanno ritenuto che "La nullità, derivante dalla esecuzione della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il difensore di fiducia, anzichè nel domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 c.p.p. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sanata la nullità, in quanto, tenuto conto del rapporto fiduciario tra il difensore e l'imputato, la notificazione non era stata inidonea a determinare la effettiva conoscenza dell'atto da parte di quest'ultimo ed il difensore comparso all'udienza dibattimentale nulla aveva eccepito al riguardo)" (Sez. 4, n. 15081 del 8/4/2010, Cusmano e altri, Rv. 247033-01) e che "La nullità conseguente alla notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio

presso lo studio del difensore invece che presso il domicilio eletto è d'ordine generale a regime intermedio - in quanto la notificazione, pur eseguita in forme diverse da quelle prescritte, è da ritenere in concreto idonea a determinare una conoscenza effettiva dell'atto - e non può, quindi, essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità" (Sez. 6, n. 1742 del 22/10/2013, dep. 2014, Mbengue, Rv. 258131-01).

4.2. Quanto al secondo motivo (mancherebbero, secondo il ricorrente, le caratteristiche del disastro, la esposizione a pericolo per la vita o per la integrità fisica di un numero indeterminato di persone; si evidenzia che l'evento franoso si è sviluppato lentamente, non repentinamente; il fatto sarebbe, al più, da qualificarsi danneggiamento colposo), valgono le medesime considerazioni già svolte (n. 3.1. del "considerato in diritto") nell'esaminare il primo motivo di ricorso del coimputato, peraltro assistito da maggiore impegno argomentativo.

In ogni caso, il secondo motivo di ricorso si limita a ricalcare il contenuto del primo motivo di appello (p. 3-6), rispetto al quale è strutturato quale una mera editio minor.

4.3. In relazione al terzo motivo (sostiene il ricorrente che la motivazione sarebbe carente, non spiegherebbe il perchè della condanna e trascurerebbe le censure svolte in appello), si osserva che è strutturato in maniera assai vaga, non specificando nemmeno a quali censure difensive svolte in appello la Corte di merito avrebbe omesso di rispondere nè quali argomenti e prove a favore della difesa sarebbero stati trascurati nè, in tesi, la loro decisività nell'ottica difensiva.

La Corte territoriale, comunque, esamina

sufficientemente i motivi di appello della difesa C. ed offre loro adeguata risposta (v. p. 8-9 della sentenza impugnata, da leggere insieme alle p. 6-7 e 38-39 della sentenza del Tribunale), essendo emerso che C. era persona di fiducia della società, che era sempre presente durante la esecuzione dei lavori di "pulizia" del terreno, di movimentazione terra, di apposizione di terra e di effettuazione della trincea e durante i plurimi incontri tenutisi, negli incontri, che ha preso le misure, che ha partecipato al sopralluogo nell'interesse della società committente, che era destinatario di preventivi, che è stato qualificato cartolarmente dalla "Pia Immobiliare" quale "tecnico preposto" dalla stessa, che era direttamente coinvolto per sua stessa ammissione nei lavori (v. missiva a sua firma del 14 maggio 2013, allegata all'elaborato peritale, richiamata alla p. 39 della sentenza di primo grado) e che ha dato direttamente disposizioni a M. di realizzare la trincea lunga quaranta metri, stimata concausa degli eventi franosi.

4.4. Infine, in relazione al quarto motivo (intervenuta prescrizione dell'illecito), è appena il caso di osservare che la prescrizione maturerà non prima del 2024 (fatto del 2009 + 15 anni), secondo quanto previsto dall'art. 157 c.p., comma 6, modificato dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, comma 1, (recante "Modifiche al codice penale e alla L. 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione"), in vigore dall'8 dicembre 2005.

5. In definitiva, per tutte le ragioni esposte si devono rigettare entrambi i ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e delle spese sostenute dalle parti civili, liquidate come in dispositivo.

**PQM**

**Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e delle spese in favore delle parti civili che liquida per P.P. e N.F. in Euro 3.000 oltre accessori di legge e per il Comune di Stimigliano in Euro 2.500 oltre accessori di legge.**

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020.